#### REGOLAMENTO NAZIONALE AIPCE

# ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI CINOFILI ED EQUESTRI

### TITOLO I

### ADESIONI A SOCIO E QUOTE ASSOCIATIVE

### Articolo 1 – Adesioni, requisiti generali

- 1) Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto AIPCE, possono iscriversi all'associazione le persone fisiche che esercitano o posseggano competenze per esercitare professionalmente l'attività di conduttore/istruttore cinofilo, di guida ambientale cinofila oppure di guida equestre ambientale/addestratore.
- 2) Sono requisiti fondamentali per l'iscrizione in qualità di Socio il possesso di un insieme di conoscenze, abilità e competenze tecniche e professionali, nonché di un'esperienza professionale adeguata, acquisiti sia attraverso attività formativa e di aggiornamento sia nell'ambito dello svolgimento della professione.
- 3) Chi intende aderire ad AIPCE, condividendone i principi e gli scopi espressi nello Statuto dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo attraverso il modulo disponibile online sul sito dell'associazione corredato della documentazione richiesta nello Statuto.
- 4) Possono essere ammessi con riserva anche coloro che stanno frequentando un corso professionalizzante organizzato da AIPCE o da essa patrocinato o che siano stati ammessi a sostenere l'esame di verifica dei requisiti.

## Articolo 2 – Requisiti etici e incompatibilità

- 1) Coloro che desiderano essere ammessi a Socio devono autocertificare di non avere in corso procedimenti penali, civili o amministrativi attinenti alla professione ai fini del rispetto del Codice Deontologico
- 2) Coloro che desiderano essere ammessi a Socio devono autocertificare di non essere stati espulsi da altre associazioni professionali o enti inerenti la professione e di non detenere cariche associative in altre associazioni della stessa categoria professionale.
- 3) Non possono essere ammessi a Socio coloro che sono stati espulsi da altre associazioni professionali ed enti di categoria per motivi deontologici.

### Articolo 3 Modalità di ammissione

- 1) Possono presentare domanda di ammissione tutti coloro che posseggono i seguenti requisiti ad ulteriore specificazione di quanto previsto nello Statuto:
  - a. Maggiore età
  - b. Cittadinanza italiana o di altro stato UE o se extracomunitari residenza in Italia da almeno cinque anni
  - c. Diploma di scuola secondaria superiore
  - d. Uno dei seguenti requisiti aggiuntivi:
    - i. Frequenza di un corso professionalizzante per la professione scelta in regime di accreditamento europeo
    - ii. Superamento di un esame regionale come Guida ambientale equestre
    - iii. Frequenza con superamento esame corso professionalizzante AIPCE
    - iv. Possesso di un curriculum formativo e professionale adeguato ai requisiti stabiliti dal Piano Nazionale Formativo AIPCE e superamento esame AIPCE.
- 2) La domanda di ammissione dovrà essere presentata seguendo le istruzioni fornite sul sito web di AIPCE unitamente a:

- a. Modulo reperibile sul sito web dell'associazione compilato in ogni sua parte e firmato in originale
- b. Copia documento di identità con scadenza posteriore ai sei mesi dalla data di invio
- c. Copia della documentazione richiesta al comma 1 di questo articolo
- d. Fototessera anche in formato elettronico
- 3) La domanda sarà valutata dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento e deliberata a maggioranza dei presenti.
- 4) In caso di esito negativo per l'ammissione il candidato socio può ricorrere, motivando in maniera adeguata, o chiedendo istanza di riesame al Consiglio Direttivo (il quale è tenuto a dare risposta entro sessanta giorni) o ricorrendo al Collegio dei Probiviri il quale trasmette parere vincolante al Consiglio Direttivo il quale è tenuto a dare risposta entro sessanta giorni.
- 5) In caso di esito positivo il Consiglio Direttivo informerà il candidato socio, richiedendo eventuali dati mancanti e richiedendo il pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa che andrà versata entro 30 giorni dalla richiesta. La quota associativa e la quota di iscrizione vanno versate per intero e con riferimento all'anno di calendario qualunque sia la data di ammissione.
- 6) L'iscrizione, a prescindere dal mese in cui venga effettuata, ha validità soltanto per l'anno di calendario in corso, scade improrogabilmente il 31 dicembre di ogni anno e si rinnova automaticamente con il pagamento della quota nei termini previsti.
- 7) Qualora la documentazione richiesta o il pagamento delle quote non vengano inviate alla Segreteria entro trenta giorni dalla richiesta la domanda di ammissione decadrà d'ufficio e non sarà più ritenuta valida. In questo caso è possibile richiedere nuovamente l'adesione ricominciando l'iter dall'inizio.
- 8) L'avvenuta ammissione ad AIPCE impegna il socio al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Deontologico e delle Delibere Assembleari.
- 9) L'avvenuta ammissione ad AIPCE comporta l'iscrizione al Registro italiano dei professionisti cinofili ed equestri nelle modalità descritte all'art. del presente Regolamento.

Articolo 4- Riepilogo modalità di ammissione

REC	QUISITI GENERALI	REQUISITO SPECIFICO	CHI PUO'ACCEDERE	ISCRIZIONE AIPCE
a. b.	Maggiore età Cittadinanza italiana o di altro stato UE o se extracomunitari residenza in Italia da almeno cinque anni	professione scelta in	Corsi per le professioni cinofile o equestri di interesse AIPCE, finanziati da FSE, corsi regionali professionalizzanti o diciture assimilabile.	Diretta
c.	Diploma di scuola secondaria superiore	Superamento di un esame regionale come Guida ambientale equestre	Chi ha conseguito le abilitazioni di Guida Ambientale Equestre in Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, FVG, Marche, Umbria, Toscana, Basilicata, Sardegna	Diretta
		Aver frequentato un corso professionalizzante AIPCE	Chi ha preso parte ad un corso organizzato o patrocinato da AIPCE	Previo completamento del corso e superamento esame AIPCE
		Possesso di un curriculum formativo e professionale adeguato ai requisiti stabiliti dal Piano Nazionale Formativo AIPCE	Chi secondo le specifiche della Commissione tecnico-scientifica e formazione abbia formazione e/o esperienze documentabili.	Previo superamento esame AIPCE

### Articolo 5- Rilascio della tessera

- 1) I Soci hanno diritto ad una tessera di riconoscimento che viene concessa in uso al Socio il quale deve farne un uso conforme ai requisiti regolamentari e di Statuto.
- 2) La tessera associativa attesta l'effettiva qualifica di socio ed è documento indispensabile per presenziare e votare in qualsiasi assemblea.
- 3) Sulla tessera sono indicati i dati anagrafici del Socio, la foto. Il numero della tessera è il numero di iscrizione al Registro.
- 4) Di norma la tessera è digitale, ma il Consiglio Direttivo può deliberare di utilizzare tessere fisiche.
- 5) La tessera priva di indicazioni comprovanti la validità annuale, non ha validità e non può essere mostrata o esibita durante lo svolgimento delle proprie mansioni professionali.

## Articolo 6- Iscrizioni e trasferimenti nelle sedi territoriali

- 1) I Soci vengono iscritti negli elenchi della Regione in cui sono residenti o domiciliati. Qualora il socio volesse iscriversi in una Regione diversa dove esercita abitualmente la professione, dovrà inviare richiesta alla Segreteria.
- 2) E' possibile iscriversi in una sola regione
- 3) Il Socio appartiene alla sede territoriale della regione di iscrizione

## Articolo 7- Tipologie di quote

- 1) La **quota associativa** è la quota che i Soci devono versare annualmente entro i termini previsti dall'art.8 del presente Regolamento. Si compone di una quota sociale destinata al supporto della vita associativa e quota servizi impiegata per i servizi obbligatori per i soci.
- 2) La **quota di iscrizione** è la quota che i Soci devono versare al momento dell'accettazione della domanda di ammissione
- 3) La **mora per ritardato pagamento** è l'importo richiesto ai Soci che non paghino entro i termini previsti l'importo della quota associativa annuale.

### Articolo 8- Quota associativa e quota di iscrizione

- 1) Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva l'importo della quota di iscrizione e della quota associativa annuale, oltre ai servizi ai soci in essa compresi. Qualora l'importo delle quote non venga discusso entro il 31 ottobre, si intendono riconfermate le quote dell'anno in corso.
- 2) I soci sono tenuti a versare entro il 31 gennaio di ogni anno la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
- 3) Il socio che versi la quota associativa annuale oltre il 31 gennaio, è soggetto al pagamento di una mora aggiuntiva di importo stabilito annualmente con delibera del Consiglio Direttivo. Non è comunque possibile versare la quota associativa oltre il termine ultimo del 31 marzo.
- 4) Il socio che non versa la quota associativa entro il termine del 31 marzo viene considerato decaduto per morosità.
- 5) Îl socio decaduto per morosità non può più essere ammesso a socio e perde l'iscrizione al Registro Italiano dei professionisti cinofili ed equestri.
- 6) Il Consiglio Direttivo può proporre e deliberare facilitazioni, riduzioni e diversificazioni rispetto alla quota associativa annuale e alla quota di iscrizione stabilita ogni qual volta che queste risultino utili allo sviluppo di AIPCE. In ogni caso le quote e i contributi associativi versati sono personali, non trasmissibili, non restituibili, non scorporabili e non rivalutabili.

## Articolo 9- Reiscrizioni e rinnovi

- 1) Il socio che non intenda rinnovare la sua iscrizione per l'anno successivo deve tassativamente comunicare la volontà di dimettersi entro il 31 ottobre di ogni anno a mezzo PEC o raccomandata.
- 2) Il socio dimissionario può richiedere la reiscrizione all'associazione presentando domanda entro due anni dalla data di decadenza o dimissioni e persistenza dei requisiti di cui all'art.3 del presente

regolamento. La domanda sarà vagliata dal Consiglio Direttivo e seguirà l'iter di cui all'art.3 del presente regolamento.

3) Il socio decaduto per morosità non potrà richiedere nuova iscrizione.